

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO

A.A.2025/2026

Approvato con delibera del Consiglio Accademico del 10/09/2025

e con delibera del Consiglio di amministrazione del 18/09/2025

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento ai sensi dell'art. 8 del DPR 83/2024, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disciplina le procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei seguenti criteri e modalità.

ART. 2 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

Al termine della procedura di reclutamento, con decreto direttoriale, si procede all'approvazione della graduatoria composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a cento.

Al termine della procedura è altresì approvato l'elenco dei candidati risultati idonei, ordinati in base all'esito delle prove concorsuali.

In caso di indisponibilità a stipulare il contratto, si procederà mediante scorrimento dell'elenco degli idonei. Tale elenco non può essere utilizzato da altre istituzioni per la stipula di contratti di qualsivoglia natura e durata.

ART. 3 INDIZIONE DELLE PROCEDURE

Le procedure di selezione, distinte per settore artistico-disciplinare, vengono indette mediante bando, emanato con decreto del Direttore, previa deliberazione del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze, con specificazione della natura a tempo pieno o a tempo definito della cattedra oggetto della procedura.

Nel bando andranno indicate le modalità, anche telematiche, e i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione

delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul Portale unico del reclutamento (InPA).

Tale bando è, altresì, pubblicato sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15 del DPR 83/2024.

La stessa procedura può prevedere la copertura di più posti per lo stesso settore artistico-disciplinare

ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alle procedure è riservata a coloro che sono in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 2 del DPR 83/2024, nonché a docenti a tempo indeterminato inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura.

Ai sensi dell'art. 17 del DPR 83/2024 disposizioni finali e transitorie, comma 9 Fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione di cui all'articolo 2, alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti di cui all'articolo 8 possono partecipare coloro che risultano inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali, nonché coloro che hanno superato un concorso pubblico selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Fino alla nomina delle commissioni di abilitazione di cui all'articolo 2, il parere previsto di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 è reso dal CNAM

ART.5 COMMISSIONI GIUDICATRICI

Le commissioni giudicatrici devono essere composte dal direttore, o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine.

I docenti sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi proposta dal Consiglio accademico, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico. Le commissioni sono nominate con decreto del direttore dell'istituzione che ha bandito la procedura.

Le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti dovranno essere adeguatamente motivate e documentate e avranno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del direttore.

Nei confronti dei componenti delle commissioni trova applicazione la disciplina delle incompatibilità di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

ART. 6 PROVE D'ESAME

La procedura di selezione si dovrà articolare nello svolgimento di una prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesti la competenza didattica dei candidati; di una ulteriore prova pratica o di altra prova, scritta o orale, in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare.

Per le suddette prove non può essere assegnato un punteggio superiore a 75 punti.

ART. 7 VALUTAZIONE DEI TITOLI

Per la valutazione dei titoli artistici, culturali, professionali e di servizio può essere assegnato un punteggio massimo di venticinque punti, anche con riferimento ai profili disciplinari richiamati nel bando.

ART. 8 GIUDIZIO DI IDONEITA'

Il punteggio totale massimo attribuibile al candidato è di 100 punti, così suddivisi 75 punti per prove d'esame e 25 per i titoli.

Per accedere alla valutazione dei titoli il candidato deve aver ottenuto alle prove un punteggio non inferiore a 50.

L'idoneità è attribuita ai candidati che ottengono un punteggio totale non inferiore a sessanta punti su cento. La valutazione di ogni candidato è corredata da un giudizio analitico che ne descrive sinteticamente il profilo.

ART. 9 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

La valutazione dei titoli avverrà sulla base dei seguenti criteri di massima:

- pertinenza dei titoli di studio con la disciplina oggetto del bando;
- aderenza del curriculum con la disciplina oggetto del bando;
- originalità e rilevanza della produzione e delle pubblicazioni;
- Esperienza pregressa nel settore e/o esperienza didattica.

Le commissioni giudicatrici determinano i criteri specifici di valutazione in coerenza con il bando, da pubblicare sul sito istituzionale almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori.

ART. 10 STIPULA DEL CONTRATTO

Il direttore, con decreto, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, provvede all'assunzione del vincitore con contratto relativo al settore artistico-disciplinare oggetto della procedura, previa delibera del Consiglio accademico.

Nel caso di irregolarità, il Consiglio accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame. I soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato in forza delle procedure concorsuali di cui al presente articolo permangano nella sede dell'istituzione che ha bandito la procedura per un periodo non inferiore a cinque anni.